

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III SEZIONE CIVILE -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice rel.
dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento prefallimentare iscritto al n. R.G. 145/2022, al quale sono riuniti i procedimenti recanti n. R.G. 146/2022, 147/2022, 148/2022, avente ad oggetto: estensione di fallimento ex art. 147, comma 5 l.f. e vertente tra

██████████ in liquidazione, in persona del curatore avv. ██████████
██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, in virtù di procura in calce al ricorso, in forza del provvedimento di autorizzazione e nomina del G.D. dott. Roberto Galasso del 22 luglio 2022;

Ricorrente

e

██████████ (CE) il ██████████, residente in Caserta ██████████ c.f. ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

Resistente

Nonché

██████████, residente in Caserta, alla via F. ██████████
██████████ rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall'avv. Pasqualino De Lucia;

Resistente

Nonché



██████████, in persona del curatore dott. ██████████;

Resistente contumace

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La curatela del fallimento della società ██████████ liquidazione ha chiesto al Tribunale adito di accertare l'esistenza di una società di fatto, di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 147 comma 5 l.f., tra (i) la ██████████ (ii) la ██████████. (già ██████████, (iii) ██████████ e, per l'effetto, di dichiarare il fallimento e/o l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della suddetta società di fatto, nonché in estensione dei suoi soci illimitatamente responsabili ██████████ ██████████ dichiarato con sentenza del 1.4.2022, e il decesso di ██████████

A sostegno della domanda, la curatela ha esposto che: 1. con la sentenza n. 57/2020 del 18 novembre 2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato il fallimento della ██████████ s.r.l. in liquidazione, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Marta Sodano e ██████████ ██████████, con sede in Caserta, alla via ██████████ 55, ove veniva anche svolta l'attività di impresa, è stata costituita con atto per Notar Fabio Provitera del 17 giugno 2002 (n. Rep. 2193), iscritto nel Registro delle Imprese il 22 luglio 2002 (n. iscrizione REA CE202461), dai signori ██████████ ██████████. il capitale sociale di euro 10.330,00, non interamente versato in sede di costituzione, alla data della dichiarazione di fallimento era interamente detenuto dal sig. Paolo Comando, che aveva acquistato le quote sociali il 3 gennaio 2020 in pendenza del ricorso per la dichiarazione di fallimento; 4. prima di tale acquisto, il capitale sociale era così diviso: a) la quota di nominali euro 1.550,00 (di cui versati euro 464,85) era così ripartita: - ██████████ 3/9; - ██████████ quota di nominali euro 8.780,00 (di cui versati euro 2.634,65) era in capo a ██████████ ██████████ 5. il liquidatore, alla data di dichiarazione del fallimento, era ██████████ nominato il 27-04-2017, ma, in precedenza, la gestione della società era affidata, nell'ordine, a ██████████ ██████████ dalla costituzione (17-06- 2002) al 14-04-2003; ██████████ dal 14-04-2003 al 01-04-2004; ██████████ dal 01-04-2004 al 04-10-2010; ██████████ dal 04-10-2010 all'11-09- 2012; ██████████ dall'11-09-2012 al 31-03- 2014; ██████████ dal 31-03-2014 al 10-02-2016; ██████████ dal 10-02-2016 al 09-01-2017; ██████████ (liquidatore) dal 09-01-2017 al 27-04-2017; 6. dall'esame del Registro Imprese risulta che, con atto del 21 marzo 2016 per Notar Fabio Provitera, la fallita, in persona



dell'amministratore unico [REDACTED], aveva ceduto alla [REDACTED] di recente trasformata in [REDACTED] (d'ora in avanti, "[REDACTED]"), ramo d'azienda costituito dal negozio di Via [REDACTED] (contratto di locazione immobiliare), con relativi macchinari e impianti; merci; due contratti di lavoro subordinato; alcuni debiti verso fornitori (per complessivi euro 189.733,72); avviamento (del valore di euro 79.100,00); 7. il corrispettivo della cessione era stato convenuto in euro 235.000,00 (pari alla differenza tra attivo e passivo ceduto), da corrisondersi in n. 47 rate mensili di euro 5.000,00, con scadenza il giorno 21 di ogni mese, a partire dal 21 aprile 2016 e fino al 21 febbraio 2020; 8. l'atto di cessione era stato stipulato quando si era già verificata la perdita integrale del capitale sociale, benché non fosse stato ancora approvato il bilancio che la accertava (7 settembre 2016) e non fosse stata ancora deliberata la messa in stato di liquidazione (9 gennaio 2017); 9. per la rilevanza dell'atto, lo stesso avrebbe dovuto essere rimesso alla decisione dei soci a norma dell'art. 2479, n. 5, c.c. e, comunque, in quanto materia di "interesse primordiale" dei soci cristallizzato nello statuto che, infatti, prevede che le cessioni d'azienda o di rami d'azienda siano preventivamente autorizzate dall'assemblea. 10. l'atto di cessione era stato posto in essere da controparti riconducibili al medesimo gruppo familiare Nocera; più precisamente, i soci accomandante e accomandatario della società cessionaria erano anche soci della cedente. 11. dalle dichiarazioni rese dal liquidatore in sede di audizione nonché dalla documentazione messa a disposizione dalla Kanebo Cosmetics Italy s.p.a., creditore della società fallita per forniture impagate, è emerso che nel 2018 la Kanebo aveva tentato un pignoramento presso terzi in danno della fallita, ritenendo che la cessionaria Ellenne Wellness fosse (ancora) debitrice del corrispettivo della cessione, e con dichiarazione resa il 23 giugno 2018 ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato aveva dichiarato di non essere più debitore della fallita e di aver anticipatamente estinto il debito in parte con pagamenti (in contanti e a mezzo bonifici bancari) e in parte mediante compensazione del debito con suoi crediti verso la fallita portati da fatture di vendita merci; 12. una serie di indizi deporrebbero nel senso della mancata (quantomeno integrale) corresponsione del prezzo della cessione, non risultando dalla documentazione in possesso della curatela alcuna quietanza sottoscritta dalla società fallita cedente, né per il versamento dell'intero prezzo, né tanto meno per i singoli pagamenti che sarebbero avvenuti in contanti; inoltre i pagamenti a mezzo di bonifici, genericamente menzionati nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. a deconto del pagamento del corrispettivo della cessione da parte della [REDACTED] non hanno trovato riscontro negli estratti conto BCC San Vincenzo de' Paoli né in quelli MPS, gli unici intestati alla fallita, così come il bonifico di euro 139.470,27, che sarebbe stato eseguito il 6 novembre 2017, mentre l'unico effettivamente ricevuto da quest'ultima, che ammonta ad euro 5.000,00, non è stato indicato nella predetta dichiarazione; dal libro giornale della fallita sono risultate fatture emesse da



██████████ e utilizzate in compensazione (n. 1/2017 del 04-01-2017 e n. 2/2017 del 12-04-2017) relative all'acquisto di merci da parte della ██████████ incompatibili con lo scioglimento accertato dall'amministratore unico ██████████ il 2 novembre 2016 (iscrizione nel R.I. il 1° dicembre 2016), per gli effetti di cui all'art. 2484 c.c. e, soprattutto, con l'obbligo di gestione conservativa gravante sugli amministratori una volta accertata la causa di scioglimento della società; una fattura che avrebbe dovuto essere oggetto di compensazione (secondo il contenuto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c.) sarebbe stata invece pagata; a fronte della ft. 1/2017 di euro 30.338,92, sono risultati pagamenti – privi di causale – dalla fallita a ██████████ per complessivi euro 33.790,58; - dal riscontro tra libro giornale ed estratti conto, è emerso un credito della Fallita – per forniture – di circa euro 22.000,00, il che dimostrerebbe che Profumerie Bellezza non esigeva i crediti verso ██████████; 13. il presunto pagamento del corrispettivo della cessione sarebbe stato eseguito quasi due anni prima della scadenza dei termini pattuiti; dalla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa nella procedura esecutiva avviata da Kanebo, è emerso che il totale dei pagamenti effettuati e dei crediti di Ellenne Wellness portati in compensazione ammonterebbe ad Euro 225.000,00; pertanto, anche se vi fosse la prova di tali pagamenti, residuerebbe comunque un credito di ██████████ Euro 10.000,00; 14. i soci della fallita avrebbero sostenuto l'attività sociale prestando garanzie personali nei confronti di istituti di credito a copertura di finanziamenti richiesti dalla fallita, risultando dal report della Centrale Rischi che ██████████ F██████████ ha prestato fideiussione in favore di Unicredit (c.ca 300.000,00 euro), pegno in favore di Cariparma (c.ca 500.000,00 euro), fideiussione in favore di BCC San Vincenzo de' Paoli (c.ca 300.000,00 euro); ██████████ a prestato ipoteca in favore di Unicredit OBG (poi Unicredit; c.ca 500.000,00 euro); ██████████ era hanno prestato fideiussione a favore di Banca Popolare di Sviluppo (135.000,00 euro); inoltre, tutti i predetti soggetti avrebbero effettuato molteplici finanziamenti (alcuni infruttiferi, altri in conto aumento capitale); invero, dal bilancio di esercizio 2011, sono risultati "versamenti in conto capitale" per Euro 200.000,00, che nel bilancio 2012 sono diventati Euro 400.000,00, per poi aumentare nel 2014 fino ad Euro 600.000,00 e restare tali nel 2015, ultimo bilancio approvato; dal libro giornale degli anni 2018 e 2019 è risultato che tali versamenti sono stati restituiti nel corso del 2018, quando la società era in liquidazione, certamente in assenza di attivo da poter distribuire tra i soci; in sostanza, gli stessi soggetti avrebbero beneficiato di una serie di "anomali" restituzioni di finanziamenti in conto capitale avvenuti nell'anno 2018 per euro 520.875,36, cui la fallita non avrebbe dovuto provvedere; più precisamente, al 01-01-2018 è risultato un "debito verso soci per dividendi o altro" pari ad euro 600.000,00; cifra che, nel bilancio 2015, corrispondeva ai versamenti in conto capitale; - il 02-07-2018 sono risultati effettuati due versamenti di euro 2.000,00 e 4.800,00 (riscontrati in BCC per



“pagamento cambiali”); il 05-12-2018 è stato effettuato un bonifico dal conto Cariparma di euro 345.290,00; il 06-12-2018 è stato effettuato un bonifico dal conto Cariparma di euro 114.961,36; il 13-12-2018 è stato effettuato un versamento di euro 31.000,00; il 18-12-2018 è stato effettuato un bonifico dal conto Cariparma di euro 17.500,00; il 20-12-2018 è risultato un versamento di euro 6.250,00; il 31-12-2018 è stato effettuato un versamento di euro 8.074,00; conseguentemente, nel libro giornale di gennaio 2019, il “debito verso soci per dividendi o altro” si è ridotto ad euro 70.124,64 (= 600.000,00 - 520.875,36); dalla nota integrativa al bilancio 2012 (all.10, nota integrativa bilancio 2012) è emerso anche che i soci avevano effettuato finanziamenti infruttiferi per euro 1.274.978,00, parzialmente rimborsati nel corso del 2012; al termine dell’esercizio, il debito della società per finanziamenti soci “con clausola di postergazione” (postergazione volontaria) è risultato di euro 68.119,00, di cui Euro 6.815,00 nei confronti di [REDACTED] e di euro 61.304,00 nei confronti di Nocera Domenico Antonio; alla fine dell’esercizio 2013, il debito verso [REDACTED] è risultato estinto, mentre quello verso [REDACTED] si è incrementato ed è risultato pari ad euro 172.584,00, aumentato ad euro 207.034,00 nel 2014 e fino ad Euro 436.087,00 nel 2015; dagli estratti conto BCC relativi agli anni 2012-2019, è risultato un debito complessivo per finanziamenti soci di euro 629.439,47; 15. Dalle verifiche effettuate è emerso che [REDACTED] ha acquistato un’autovettura di proprietà della fallita, senza tuttavia corrispondere il relativo corrispettivo; 16. [REDACTED] avrebbe messo gratuitamente a disposizione della fallita (prima) e della [REDACTED] (poi) il locale ove entrambe le società hanno svolto l’attività di impresa e nessuna delle due è risultato che abbia versato i canoni di locazione; 17. la [REDACTED] (oggi [REDACTED]) è stata dichiarata fallita con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 23 del 1° aprile 2022.

Quanto al requisito dello stato di insolvenza, la curatela ha evidenziato che lo stato passivo del fallimento [REDACTED] in liquidazione già approvato ammonta ad euro 1.883.110,95 e che a tale somma occorrerà aggiungere quanto risulterà all’esito dell’esame delle domande di ammissione tardiva, attualmente quantificate in euro 41.091,35, pertanto il passivo potenziale ammonta a circa 1.924.202,30 euro (all.18, stato passivo).

Infine, con riferimento alle posizioni dei soci della società di fatto, il fallimento ricorrente ha dedotto che dalla documentazione esaminata è emerso quanto segue:

- a) la [REDACTED] è stata dichiarata fallita l’1 aprile 2022;
- b) [REDACTED], stando alle risultanze delle indagini ex art. 492 bis c.p.c. compiute dal curatore, nell’anno 2019, aveva un reddito imponibile di euro 38.380,00 (in parte derivante dalla quota detenuta in Ellenne) e nel 2020 ha beneficiato di un reddito da pensione di euro 14.220,57, oltre ad alcuni beni



immobili di non particolare rilevanza a giudicare dal valore delle relative rendite catastali (all.19, risultati art. 492 bis c.p.c. [REDACTED]);

c) [REDACTED] stando alle risultanze delle indagini ex art. 492 bis c.p.c. compiute dal curatore, aveva un reddito imponibile nell'anno 2019 di euro 496,00 e nel 2020 ha percepito un reddito di euro 2.930.26, oltre ad alcuni beni immobili il cui valore non pare di particolare rilevanza a giudicare dal valore delle relative rendite catastali (all.20, risultati art. 492 bis c.p.c. [REDACTED]);

d) [REDACTED], stando alle risultanze delle indagini ex art. 492 bis c.p.c. compiute dal curatore, aveva un reddito imponibile nell'anno 2019 di euro 15.635,00 e nel 2020 ha percepito un reddito di euro 13.761,35, oltre ad alcuni beni immobili di non facile liquidazione.

Si è costituita [REDACTED], la quale, nel contestare la ricostruzione fattuale effettuata dalla Curatela del Fallimento [REDACTED] in liquidazione, ha innanzitutto precisato che, a fronte della costituzione della [REDACTED] avvenuta con atto per notaio Fabio Provitera del 17/06/2002 ed avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al dettaglio di profumi e prodotti di bellezza, è entrata a far parte della compagine sociale solo nell'anno 2010 ed a seguito del decesso del padre [REDACTED], avvenuto in data 25/07/2010, acquisendo in via ereditaria, per l'apertura di successione legittima, la quota societaria di 2/9 (ovvero 1/3 dei 2/3 previsti per la successione dei figli in concorso con il coniuge superstite, di cui all'art. 581 c.c.), pur non avendo mai rivestito la qualità di amministratrice, né essendo stata in alcun modo coinvolta nella gestione amministrativa e contabile della società, di cui (anche dopo il decesso del sig. [REDACTED] si sarebbe materialmente interessato il fratello [REDACTED] quale Amministratore Unico.

Ha poi puntualizzato di essere stata, invece, socia della [REDACTED] s.a.s., con sede in Caserta, alla via Turati n. 55, avente ad oggetto l'esercizio di un [REDACTED] [REDACTED] la cui attività veniva espletata nella sede sita materialmente all'interno del condominio ivi ubicato, precisamente al detto civico n. 55, alla Scala C, Interno 27, per il periodo dal 2004 al 2016, società di cui deteneva la quota del 80 % del capitale, essendo la restante quota di titolarità della madre [REDACTED] deceduta in data 12/04/2021.

Dunque, ha evidenziato la diversità della struttura societaria delle due società, essendo la fallita una società di capitali, la diversità delle sedi legali e la diversità dell'oggetto, avendo la Profumerie [REDACTED] iniziato la sua attività nei locali di via Turati, precisamente al piano terra e fronte strada, ai civici compresi tra il n. 47-51, istituendo nel corso degli anni sedi secondarie, precisamente in Caserta, al Corso Trieste n.52 (dal 04/04/2011), in Caserta, alla fraz Centurano, loc. Parco Cerasole, via [REDACTED]



Quanto alla richiamata cessione del ramo di azienda del 21 marzo 2016, [REDACTED] ha rappresentato che la [REDACTED] - di cui solo fino al maggio 2017 ella era stata amministratrice e socia accomandataria, avendo in tale data dismesso tale qualità per poi donare successivamente alla madre [REDACTED], con atto del 08/04/2019 per notaio Vincenzo Brienza di Teano, Rep. n. 3743 e Racc. n. 2817, la sua quota di partecipazione— aveva integralmente pagato il prezzo, per la maggior parte dell'importo dovuto con bonifici (spesso istantanei) tratti sul conto corrente bancario, esistente presso la filiale di Caserta della Banca Unicredit, intestato alla [REDACTED], per altra parte in contanti e per altra parte ancora mediante compensazione di proprie ragioni creditorie.

All'uopo ha depositato l'estratto del conto corrente distinto con n. 611553, risultano i seguenti versamenti in uscita, effettuati con Bonifico SEPA con relativa causale, in favore della cedente [REDACTED] bonifico di euro 5.002,17 in data 14.04.2016 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a [REDACTED]. per rata aprile 2016 come da atto notarile per cessione ramo d'azienda"; - bonifico di euro 5.021,95 in data 23.05.2016 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a Profumerie Bellezza s.r.l. per pagamento II rata Cessione ramo d'azienda come da atto notarile..." ; - bonifico di euro 5.021,95 in data 22.06.2016 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a Profumerie Bellezza s.r.l. per terza rata cessione ramo d'azienda come da atto notarile..." ; - euro 5.000,00 in contanti in due tranches di Euro 2.500,00, corrisposti a seguito dell'incasso degli incassi dell'azienda ceduta per il periodo pre feriale, in data 11/07/16 e 23/07/16; - bonifico di euro 5.021,95 in data 08.08.2016 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a Profumerie Bellezza s.r.l. per pagamento rata agosto cessione ramo d'azienda TRN..." ; - bonifico di euro 5.021,95 in data 22.09.2016 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a Profumerie Bellezza s.r.l. per pagamento rata settembre per cessione ramo d'azienda visto atto notar trn 1101162660248287"; - euro 5.000,00 in contanti in due tranches di Euro 2.500,00 corrisposti in data 11/10/16 ed il 24/10/16; - bonifico di euro 5.021,95 in data 21.11.2016 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a [REDACTED] per rata novembre 2016 cessione ramo d'azienda"; - euro 5.000,00 in contanti in due tranches di Euro 2.500,00 corrisposti, a seguito degli incassi del periodo natalizio, in data 10/12/16 e 23/12/16.

Inoltre, ha dedotto che, sempre a titolo di corrispettivo della cessione, seguivano nel corso del 2017, la compensazione operata con la fattura n. 01 del 04/01/2017, dell'importo di euro 30.338,37, per la vendita di merce fornita alla [REDACTED], destinata alle altre sedi di vendita al dettaglio, di Corso Trieste e di Parco Cerasole, Via Marchesiello n. 74/76 della stessa società, (non rientranti nella cessione d'azienda) a compensazione del pagamento delle rate di gennaio, febbraio, marzo,



aprile, maggio e giugno del 2017; e la fattura n. 02 del 10/04/2017, dell'importo di euro 10.190,80, sempre per merce fornita a P [REDACTED] e le altre sedi di vendita, a compensazione delle successive rate della cessione di ramo d'azienda che venivano a successiva scadenza per i mesi di luglio e agosto 2017; - bonifico di euro 5.021,95 in data 22.09.2017 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a [REDACTED] r.l. per rata settembre per cessione ramo d'azienda"; - euro 139.492,22 in data 06.11.2017 con la seguente causale: "Disposizione di Bonifico SEPA a P [REDACTED] per saldo notarile alla cessione ramo d'azienda con richiesta alla società" a seguito di un pregresso Bonifico in favore di [REDACTED] di euro 140.000,00, accreditato in pari data, per un totale di euro 230.155,26.

Ancora, la resistente ha dedotto di essere stata costretta a pagare alcuni fornitori per debiti pregressi della cedente, al solo scopo di poter conservare il rapporto di esclusiva e fornitura con alcuni famosi marchi di cosmetica e profumeria, pur essendo tale eventualità stata prevista dallo stesso atto di cessione e con obbligo di refusione da parte della cedente.

Pertanto, [REDACTED] ha negato che vi sia stata una confusione di gestione e partecipazione agli utili ed alle perdite, o altre interessenze e partecipazione a decisioni gestionali da parte sua; anzi, secondo la prospettazione della resistente, la gestione amministrativa della società fallita da parte di Nocera Domenico Antonio avrebbe influito anche sui loro rapporti personali, non avendo lo stesso considerato la buona fede dei suoi familiari, che, per quanto possibile, lo avevano sempre sostenuto moralmente.

La stessa resistente, pur non negando di aver fornito, in qualche occasione, garanzia personale per le obbligazioni della società, almeno per il finanziamento concesso dalla Unicredit, ha asserito di essersi trovata successivamente esposta e penalizzata a causa del suo inadempimento, precisando di aver sporto querela nei confronti del fratello a seguito del ricorso in estensione del fallimento della [REDACTED]

Ancora, con riguardo alle perplessità manifestate dalla curatela circa le ragioni sottese all'acquisto da parte di [REDACTED] di merci da parte della Ellenne Wellness un anno dopo la cessione del ramo d'azienda, la [REDACTED] ha replicato che, essendovi almeno altri due negozi ove [REDACTED] esercitava l'attività commerciale, era presumibile che la detta società potesse avere interesse ad acquisire da [REDACTED] merce da proporre ai suoi clienti consentendo una compensazione parziale con alcune rate del prezzo della cessione, senza esporsi ad ulteriori pagamenti verso i fornitori, come appunto avvenuto con le mentovate fatt. n. 01/17 del 04/01/2017 e n. 02 del 12/04/2017.



Quanto ai pagamenti in contanti effettuati dalla [REDACTED] come sopra indicati, relativi alla detta cessione di ramo d'azienda, la resistente ha depositato le relative quietanze, rilasciate da [REDACTED] - nella qualità di amministratore della [REDACTED] e precisamente: - la quietanza dell'11/07/2016 per il pagamento di euro 2.500,00, quale primo acconto della rata di luglio della cessione di azienda; - la quietanza del 23/07/2016 per il pagamento di euro 2.500,00, quale saldo della rata di luglio della cessione di azienda; - la quietanza dell'11/10/2016 per il pagamento di euro 2.500,00, quale primo acconto della rata di ottobre della cessione di azienda; - la quietanza del 24/10/2016 per il pagamento di euro 2.500,00, quale saldo della rata di ottobre della cessione di azienda; - la quietanza del 10/12/2016 per il pagamento di euro 2.500,00, quale primo acconto della rata di dicembre 2016 della cessione; - la quietanza di pagamento del 23/12/2016 per il pagamento di euro 2.500,00, quale saldo della rata di dicembre 2016 della cessione di azienda, come da quietanze che si versano in atti.

Inoltre, [REDACTED] ha rimarcato la sua completa estraneità alla gestione amministrativa e contabile della società e alle vicende commerciali della [REDACTED] lvo il vincolo familiare con l'amministratore della società N [REDACTED] giustificando la prestazione della garanzia immobiliare in favore della Unicredit, costituita da ipoteca su un suo bene personale, con una non meglio precisata "pressione dei familiari" e rappresentando di aver sporto denuncia-querela anche per gli asseriti finanziamenti in cui sarebbe stata coinvolta.

Ha poi contestato l'affermazione della curatela secondo cui [REDACTED] avrebbe "messo gratuitamente a disposizione della fallita (prima) e della [REDACTED] (poi) il locale ove entrambe le società hanno svolto l'attività di impresa", asserendo che i locali di via Turati n. 47/51 erano di proprietà di [REDACTED], padre di [REDACTED] e che gli stessi sono stati oggetto di atto di Divisione/Donazione per notaio Dott. Giovanbattista Musto del 18/07/2016, Rep. n. 120332, Racc. n. 26093, con cui ella, a seguito della successione del padre Rocco Nocera e dopo la presentazione di Dichiarazioni Integrative di Successione presentate nel 2014 e nel 2016, è divenuta unica proprietaria.

Da ultimo, ha precisato che, a seguito della dismissione della propria quota dell'80% del capitale sociale nella società [REDACTED] in favore della socia [REDACTED] avvenuta in data 08/04/2019, in virtù del richiamato atto di donazione, in data 1.9.2019 avrebbe stipulato con la [REDACTED] un contratto di locazione - continuando l'attività della Ellenne Wellness s.a.s. di [REDACTED] negli stessi locali di via Turati n. 47/51, ormai di sua esclusiva proprietà - senza aver mai beneficiato, tuttavia, del pagamento di alcun canone.



Con successiva memoria integrativa, [REDACTED] ha eccepito la decadenza della curatela fallimentare dall'intraprendere l'azione giudiziaria di estensione del fallimento, ai sensi dell'art. 147 l.f., in ragione della sua fuoriuscita dalla compagine societaria della [REDACTED] con atto notarile di donazione di quote del 08/04/2019, data precedente alla dichiarazione di fallimento della Profumerie Bellezza s.r.l. 18/11/2020.

Con nota integrativa successiva, la curatela ha replicato che, a prescindere dal contratto di cessione, per stessa ammissione della resistente [REDACTED] nella denuncia-querela depositata, la [REDACTED] nel periodo in cui era amministrata dalla resistente [REDACTED] avrebbe pagato fornitori in misura eccedente rispetto a quanto indicato nel contratto di cessione, senza neanche richiederne il rimborso alla [REDACTED] inoltre, a conferma del fatto che anche secondo la percezione dei terzi si trattasse di un'unica società soccorrerebbe la pubblicità svolta sui social network, ove si legge che la sede storica della [REDACTED] nonché un post su facebook della stessa sig.ra [REDACTED] la quale, il 16 febbraio 2022, si riferiva al negozio – di cui postava anche la foto dell'insegna – indicandolo come “(...) il mio [REDACTED].

Nelle note di replica [REDACTED] ha puntualizzato che: il post del 16 febbraio 2022 rinvenuto sulla sua pagina facebook costituirebbe una mera manifestazione di affetto e gratitudine verso suo padre; il pagamento dei fornitori sarebbe avvenuto in maniera conforme a quanto previsto nell'allegato “D” all'atto di cessione; i versamenti operati sul c/c della [REDACTED] consisterebbero nei proventi dell'attività svolta; la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sarebbe stata predisposta dalla sig.ra [REDACTED] l'acquisto dell'autovettura di proprietà della [REDACTED], pur in assenza del pagamento del corrispettivo, non assumerebbe rilievo probatorio, non potendo farsi dipendere l'estensione del fallimento da atti connotati da assoluta sporadicità e privi di conseguenze economiche (negative) per la società; quanto poi alla concessione della garanzia immobiliare in favore della Unicredit, la stessa sarebbe insufficiente a dimostrare l'esteriorizzazione del vincolo sociale, atteso che nel caso in cui il presunto rapporto sociale si intrattenga tra familiari, la valutazione in ordine all'esistenza di una società di fatto deve essere ancora più rigorosa, ben potendo l'intervento del familiare essere motivato dal solo affectio familiaris.

Soltanto all'indomani dell'udienza di discussione si è costituito formalmente, a mezzo di difesa tecnica, [REDACTED], chiedendo di rigettare integralmente la domanda attorea, in quanto inammissibile, improponibile ed in ogni caso, infondata sia in fatto che in diritto, giacché non provata.

Con decreto del 16.11.2023 il Tribunale ha così disposto: “...rilevato che la domanda proposta dal fallimento [REDACTED] finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una



società di fatto, di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 147 comma 5 l.f., tra (i) la [REDACTED] s.r.l., (ii) la [REDACTED], (già [REDACTED]), (iii) [REDACTED], (iv) il sig. [REDACTED] e, per l'effetto, la declaratoria in estensione del fallimento dei soli suoi soci illimitatamente responsabili [REDACTED], stante il fallimento della [REDACTED] dichiarato con sentenza del 1.4.2022 e il decesso di [REDACTED], avvenuto il 12.6.2021; rilevato che la [REDACTED] benchè risulti a sua volta fallita, è portatrice di un concreto interesse a partecipare al presente giudizio, in quanto riveste una posizione giuridica sostanziale autonoma rispetto al fallimento, in ragione degli effetti costitutivi che una eventuale pronuncia di accertamento della sua qualità di socio della prospettata super società di fatto potrebbe astrattamente produrre nei suoi confronti; tenuto conto, al riguardo, che un'eventuale chiusura del fallimento a carico della [REDACTED] ai sensi dei nn.1 o 2 del primo comma dell'art. 118 l.f., non osterebbe comunque alla possibilità che la stessa possa essere nuovamente sottoposta ad una nuova procedura di liquidazione giudiziale, una volta ritornata in bonis; considerato, infatti, che la chiusura del fallimento ai sensi dei nn. 1 o 2 del primo comma dell'art. 118 l.f. comporta che il curatore alla chiusura non debba chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese- come invece è tenuto a fare in caso di chiusura ai sensi dei nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 118 giacchè in questi casi si presume che con la liquidazione dei beni e della ripartizione finale dell'attivo ad opera del curatore non residuino più beni nel patrimonio della società fallita- per cui la società già fallita è tornata in bonis, riprendendo in pieno le proprie capacità e la disponibilità dei beni residuati dal fallimento; ritenuta, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della predetta società, in persona del suo legale rappresentante, disponendo all'uopo la notifica del ricorso nei suoi confronti; P.Q.M. Dispone che la curatela del fallimento [REDACTED] notifici il ricorso introduttivo ed il presente provvedimento nei confronti della [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, entro il 2.12.2023...”.

Pertanto, in ottemperanza al provvedimento suindicato, il fallimento ricorrente ha effettuato la notifica a mezzo pec del ricorso nei confronti della [REDACTED]

Inoltre, con comparsa del 6.2.2024, [REDACTED] si è costituito con un nuovo difensore, reiterando le originarie conclusioni ed invocando la sospensione del procedimento de quo in attesa della definizione dei procedimenti penali attivati dal medesimo per fatti di usura di cui sarebbe stato vittima.

In particolare, il resistente ha dedotto di essere stato costretto a ricorrere, a partire dal 2010, a prestiti personali con soggetti privati e non solo con istituti di credito per ottemperare alle esigenze



economiche, commerciali e finanziarie sorte nella gestione della società [REDACTED], e di non essere più riuscito a garantirne il pagamento, anche in ragione dell'incremento del tasso di interesse richiesto. Per ottemperare a questa esposizione, ha utilizzato fondi e beni mobili ed immobili personali e della madre [REDACTED] alcuni dati in garanzia, altri invece alienati. Inoltre, ha precisato che [REDACTED] ha provveduto ad aiutare lo stesso con la vendita di beni immobili e attraverso operazioni finanziarie, facendo ricorso a proprie disponibilità economiche personali per sopperire alla massa debitoria. Infine, ha esposto che nel tentativo di salvare la posizione economico-commerciale e finanziaria della società [REDACTED] che lo ha indotto a formalizzare diverse denunce presso le autorità competenti.

L'istruttoria prefallimentare è avvenuta mediante acquisizione di copiosa documentazione, che ha reso necessaria la disposizione di diversi differimenti di udienza, al fine di consentire a tutte le parti di poter esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

Preliminarmente va disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento, avanzata da [REDACTED] ex art. 20 della legge n. 44/1999, in quanto vittima di usura, depositata presso la Procura della Repubblica dell'intestato Tribunale.

Premesso che la statuizione in merito alla eventuale sospensione del presente procedimento rientra nei poteri cognitivi del tribunale adito, quale organo funzionalmente competente a decidere sulla domanda di fallimento, va rammentato che la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dalla l. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura (Sentenza Cass. civ. sez. prima, Pres. Nappi - Rel. Pietro, 11.01.2017).

Dunque, non potendo l'accertamento dell'insolvenza essere assimilato ad un procedimento esecutivo, ne deriva l'inapplicabilità in via analogica della norma invocata alla fattispecie in esame.

Quanto al merito della controversia, occorre premettere che per consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui questo Tribunale non intende discostarsi - ai sensi del disposto dell'art. 147, comma 5 l. fall. ed al ricorrere di determinati presupposti, si ritiene ammissibile il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, cioè di quella società irregolare a cui partecipano più società e/o persone fisiche, che venga ad emergere in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento di una delle società coinvolte.



In via esemplificativa, si segnala la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5458 del 22/02/2023, di cui si riporta di seguito la parte motivazionale che espone i più significativi principi in tema di supersocietà di fatto affermati a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità:

“4.2. La riforma del diritto societario, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. "supersocietà"). Gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.

4.3. Nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che "la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile" (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni) "produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili", in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto (cd. "supersocietà" di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con "tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili".

4.4. Ne consegue che, una volta "accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione... di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente", tanto "ai sensi dell'art. 147,1 comma, l.f." (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; Cass. n. 12120 del 2016), quanto a norma dell'art. 147, comma 5, l.fall..

4.5. In effetti, "una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente sua fallibilità ai sensi del 1 comma dell'art. 147 l.fall.", "non v'e' alcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal ridetto 5 comma - in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci - possa giustificare un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo" (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.).

4.6. L'art. 147, comma 5, l.fall., come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.), trova, invero, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un



imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva (Cass. n. 366 del 2021, in motiv.), anche nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto): "sia nel caso in cui dopo la dichiarazione di fallimento della società risulti l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (art. 147, comma 4), sia in quello in cui (art. 147, comma 5) dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale - o della società, in base alla citata esegesi estensiva - risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui il fallito (imprenditore individuale o società) sia socio illimitatamente responsabile (come tipicamente accade per la supersocietà di fatto), si procede sempre "allo stesso modo": vale a dire ai sensi dell'art. 147, comma 4, in base alla specifica competenza del tribunale che ha già dichiarato il fallimento" (Cass. n. 4712 del 2021, in motiv.; conf., del resto, Corte Cost. n. 255/2017, secondo la quale "un'interpretazione dell'art. 147, comma 5, l.fall. che conducesse all'affermazione dell'applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.").

4.7. Deve, tuttavia, evitarsi il rischio che l'art. 147, comma 5, l.fall. (il cui focus, appunto, "si volge... verso l'ipotesi in cui - una volta dichiarato il fallimento di un (singolo) imprenditore - successivamente emerga che, invece, si tratta di "impresa... riferibile a una società"... dapprima occulta e distinta dal soggetto già dichiarato fallito": Cass. n. 366 del 2021, in motiv.) possa essere utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dagli artt. 2476, comma 7, e 2497 c.c. ed evitare l'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai più complessi e dagli esiti incerti: "come è stato correttamente rilevato in dottrina, la norma non si presta all'estensione al dominus (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. supersocietà di fatto)" (Cass. n. 10507 del 2016 cit., in motiv.), a condizione, naturalmente, che sussista la relativa affectio.

4.8. La prova della sussistenza di tale società dev'essere, infatti, fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.).



4.9. Il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto: Cass. n. 23344 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003), nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità (art. 2497 c.c.) e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta di uno dei soggetti legittimati (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017; Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.)”.

Dunque, per quanto appena esposto, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto sociale di fatto non è impedita dalla mancanza della prova scritta di un contratto sociale, potendo essere desunta dall'accertamento della compresenza, in concreto, di tre presupposti sostanziali fondamentali:

1. l'esistenza di un fondo comune, inteso come patrimonio di cui la società di fatto ha la titolarità esclusiva, in quanto soggetto di diritto distinto rispetto ai soci che la compongono: tale patrimonio è costituito dai conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare al fine di potare la società delle risorse necessarie per poter avviare e svolgere l'attività imprenditoriale;
2. la compartecipazione dei soci di fatto agli utili ed alle perdite della società, essendo lo scopo di lucro ed il rischio imprenditoriale elementi essenziali di qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa svolta in forma individuale o tramite una società;
3. l'elemento soggettivo della c.d. affectio societatis, la quale consiste nel vincolo intercorrente tra i soci avente ad oggetto l'instaurazione di una collaborazione finalizzata al raggiungimento di un risultato comune.

L'accertamento di questi tre requisiti sostanziali deve avvenire in maniera rigorosa, tramite ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento ed eventualmente mediante il ricorso al meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2729 c.c.: in assenza di prova scritta, l'esistenza di una società di fatto può infatti essere dedotta da manifestazioni esterne che rivelino gli elementi essenziali del vincolo sociale, e che, ove costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, consentano di desumere univocamente il fatto ignoto da quello noto, sulla base di un giudizio di probabilità rimesso al prudente apprezzamento del giudice e basato sulle regole di comune esperienza (nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Trib. Bergamo 5.12.2018 e Trib. Prato 19.12.2018).



Come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione soprarichiamata, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci.

Così delineate le coordinate ermeneutiche da applicare alla fattispecie in esame, occorre ribadire, preliminarmente, che la domanda della curatela fallimentare si fonda sul rilievo della configurazione di una supersocietà di fatto, composta dalla [REDACTED] (già [REDACTED]), [REDACTED], tutti riconducibili alla famiglia Nocera, svolgenti attività nello stesso settore merceologico (commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di profumeria, pelletteria, bigiotteria, prodotti per l'igiene della casa e della persona) e tali da concretizzare l'esercizio comune dell'attività economica con il fine di produrre utili, in conformità con lo schema causale di cui all'art. 2247 c.c., desumibile da una serie di sintomatiche circostanze, da apprezzarsi in termini di presunzioni, gravi, precise e concordanti, come individuate e descritte dal curatore del fallimento nel ricorso introduttivo.

La domanda merita accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.

Preliminarmente, in relazione alla posizione della [REDACTED], va evidenziato che tale società risulta già dichiarata fallita con sentenza emessa da questo Tribunale in data 1.4.2022.

Poiché la estensione del fallimento a norma dell'art. 147 l.f. comporta la estensione degli effetti del fallimento di un soggetto già dichiarato fallito nei confronti di altro soggetto, formalmente ancora in bonis, ma in realtà mera propaggine del primo, risulta evidente che una simile istanza non possa essere svolta nei confronti di un soggetto rispetto al quale già sia aperta la procedura di fallimento, ponendosi semmai solo esigenze di necessario raccordo tra procedure, che possono essere attuate con la cooperazione tra i curatori fallimentari, nella loro qualità di pubblici ufficiali.

Del resto, la stessa curatela attrice si è limitata a chiedere unicamente l'accertamento della qualità di socio della ipotizzata supersocietà di fatto in capo alla [REDACTED] fino alla dichiarazione di fallimento.

Quanto alla posizione di [REDACTED] deceduta in data 16.4.2021 (cfr. certificato di morte in atti), giova premettere che alla declaratoria del fallimento in estensione non osta il decesso del socio (nella specie, di società di fatto), né si applica il limite temporale dell'art. 10 l. fall., ma al procedimento – che si deve concludere con sentenza di eventuale fallimento entro un anno dalla morte – deve poter partecipare chi ne sia erede, in virtù di una ratio garantistica assoluta introdotta dalla riforma del D. Lgs n. 5 del 2006 al principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 7604 del 16.3.2023).



Nella fattispecie in esame la curatela, nel precisare la domanda originariamente formulata, ha sostanzialmente rinunciato alla declaratoria di fallimento nei confronti della Ferraro, proprio in ragione dell'intervenuto decesso della stessa. Conseguentemente, fermo quanto innanzi detto sulla possibilità di assoggettare al fallimento il socio deceduto, il Tribunale non è chiamato a pronunciarsi in merito.

Peraltro, non può sottacersi che nella specie la curatela ha omesso di evocare in giudizio gli eredi di Ferraro Marzia e comunque al momento del deposito del ricorso era già decorso il limite temporale di un anno dalla morte della stessa.

Al contempo, è precluso ogni accertamento sulla partecipazione del medesimo soggetto alla società di fatto, che non sia finalizzato alla declaratoria di fallimento, in quanto tale indagine non avrebbe alcuna utilità pratica concretamente perseguibile in assenza di una estensione del fallimento. Pertanto, limitatamente a tale aspetto, la domanda va dichiarata improcedibile.

Procedendo all'esame della posizione di [REDACTED], il Tribunale innanzitutto rileva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza del termine per la dichiarazione di fallimento, proposta da [REDACTED]

Invero, la resistente ha richiamato l'art. 147, comma 2 l.f., che testualmente recita "Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata."

Pertanto, essendo uscita dalla compagine societaria della [REDACTED], in data 08/04/2019, in virtù dell'atto pubblico di donazione della propria quota dell'80% del capitale sociale in favore della socia [REDACTED], dunque, a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento della [REDACTED] risalente al 18/11/2020, la resistente ha invocato la decadenza normativamente prevista.

Sul punto, occorre osservare che il richiamo alla norma appare improprio, in quanto lo scioglimento del rapporto sociale – a cui ancorare il decorso del termine annuale - va riferito all'autonoma entità giuridica della società di fatto.

Ne consegue che non è pertinente il riferimento alla fuoriuscita di [REDACTED] dalla compagine societaria della [REDACTED]



Ove, poi, si dovesse ritenere che la resistente abbia inteso all'art. 10 l.f., è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha radicalmente escluso l'applicabilità di tale termine in caso di azione ex art. 147 comma 5 l.f.

La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che *“Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.f. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.f., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell'attività d'impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti”* (Cass., 6 marzo 2017, n. 5520).

Ne deriva che non è possibile porre a raffronto l'ipotesi contemplata dall'art. 10 l.f. di imprenditore che risulti iscritto al registro imprese e quella dell'imprenditore di fatto, che non abbia assolto a tale onere.

Pertanto, va esclusa l'operatività dell'art. 10 l.f. e del termine annuale ivi previsto all'ipotesi di società di fatto.

Tale orientamento, del resto, è stato confermato anche dalla giurisprudenza di merito con una recente pronuncia nella quale è stato chiarito che *“Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento previsto all'art. 147, comma 2, L.F., si riferisce soltanto ai soci illimitatamente responsabili di una società regolare come risulta dal fatto che la norma in questione fa espresso riferimento alle società previste dal comma 1 del medesimo articolo, che sono per l'appunto quelle regolari. L'art. 147, comma 4, L.F. (che disciplina invece il caso dei soci occulti che risultino dopo l'avvenuto fallimento della società) e l'art. 147, comma 5, L.F. (che prevede il caso delle società occulte che risultino dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale) non fanno alcun richiamo all'art. 147, comma 2, ragion per cui deve quindi ritenersi che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, sia degli imprenditori individuali, sia di quelli collettivi (ivi comprese, pertanto, le supersocietà) decorra dalla cancellazione dal registro delle imprese, vale a dire che per le supersocietà occulte il termine non decorra, trattandosi appunto di società di fatto irregolari”* (App. Salerno, 29 dicembre 2021).

Sotto tale profilo, quindi, la tesi della resistente è infondata.

Quanto al merito delle doglianze, occorre brevemente illustrare le difese svolte nell'interesse di

██████████ Questi, in sintesi, sono i temi posti dalla resistente:



- a) le società “(...) non avevano organi di gestione e compagine sociale riconducibile ai medesimi soggetti, avendo al contrario oggetto, sedi ed amministratori differenti” (cfr. pag. 4 delle note illustrative);
- b) il prezzo della cessione sarebbe stato regolarmente pagato, mediante bonifici, pagamenti in contanti e compensazione di fatture di vendita emesse nei confronti della [REDACTED];
- c) l’attività di impresa della [REDACTED] veniva svolta nei locali del sig. [REDACTED], padre della resistente, la quale, a seguito della divisione dei beni in successione del 18 luglio 2016, diveniva unica proprietaria dei locali ove la [REDACTED] svolgeva la propria attività di impresa a seguito della cessione dell’azienda;
- d) dopo aver dismesso la propria partecipazione nella [REDACTED] a seguito della donazione delle quote in favore di sua madre avvenuta in data 8 aprile 2019, la sig.ra [REDACTED] avrebbe stipulato con la [REDACTED] un contratto di locazione, senza aver mai beneficiato del pagamento di alcun canone;
- e) il post del 16 febbraio 2022 rinvenuto sulla pagina facebook della sig.ra [REDACTED] costituirebbe una mera manifestazione di affetto e gratitudine verso suo padre;
- f) il fallimento ricorrente avrebbe negato l’esistenza di altre unità locali, di cui invece si fornirebbe “prova” mediante foto estratte da google map;
- g) alcuna attività di commistione nella gestione della [REDACTED] sarebbe stata operata dalla sig.ra [REDACTED];
- h) il pagamento dei fornitori sarebbe avvenuto in maniera conforme a quanto previsto nell’allegato “D” all’atto di cessione;
- i) i versamenti operati dalla sig.ra [REDACTED] sul c/c della [REDACTED] consisterebbero nei proventi dell’attività svolta;
- j) la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sarebbe stata predisposta dalla sig.ra [REDACTED], non dalla sig.ra [REDACTED];
- k) l’acquisto dell’autovettura di proprietà della [REDACTED] pur in assenza del pagamento del corrispettivo, non assumerebbe rilievo probatorio.

Orbene, in applicazione dei principi di diritto fin qui enunciati, il Tribunale ritiene che gli elementi di prova offerti dal Curatore fallimentare del fallimento [REDACTED] denotino un quadro di comunanza gestoria tra la [REDACTED] (già [REDACTED]) e [REDACTED] tale da connotare la esistenza della contestata supersocietà di fatto.



È pacifico che fino al 3.1.2020, epoca in cui le quote sociali sono state acquistate dal liquidatore C [REDACTED] è stata partecipata ed amministrata da membri della famiglia [REDACTED].

In particolare, [REDACTED] al 2010 risulta essere stata titolare di 2/9 della quota di nominali euro 1.550,00.

La difesa della parte resistente ha profuso un notevole sforzo al fine di dimostrare la diversità dell'oggetto sociale, della sede legale, della compagine sociale e dell'organo di gestione tra le due società, tesi, tuttavia, smentita dalle circostanze fattuali allegate dalla curatela ed emergenti dagli atti di causa.

Pacifico il rapporto di stretta parentela tra [REDACTED], è incontrovertibile, oltre che emergente dagli atti, la partecipazione di [REDACTED] alla compagine sociale di entrambe le società fino alla sua formale fuoriuscita dalla [REDACTED] in data 8.4.2019.

Allo stesso modo, è incontrovertibile che l'attività di impresa – quantomeno a partire dalla stipula dell'atto di cessione – sia stata svolta dalle due società nello stesso locale e che la cessionaria abbia anche utilizzato le stesse insegne.

La tesi della pretesa differenza di oggetto sociale è smentita dalla cessione del ramo d'azienda intercorsa tra [REDACTED] (successivamente trasformata nella [REDACTED]) con atto notarile del 21.3.2016, avente ad oggetto proprio il commercio al dettaglio di articoli di profumeria; l'identità dell'attività d'impresa è del resto riscontrabile anche dalla visura storica della [REDACTED], da cui emerge l'apertura in data 5.5.2016, pochi mesi dopo la cessione, dell'unità locale ubicata proprio in [REDACTED], esercente il commercio al dettaglio di articoli di profumeria.

Quindi, aderendo alla tesi della resistente, la diversa attività di impresa svolta dalla [REDACTED] a seguito della cessione intervenuta, consistente nell'esercizio di un centro estetico, sarebbe stata del tutto abusiva.

In questa situazione di promiscuità degli spazi di lavoro, la prova dell'esistenza di un fondo comune è offerta dai seguenti elementi.

Viene in rilievo, in primo luogo, la mancata prova dell'integrale corresponsione del corrispettivo della cessione del ramo di azienda consistente nell'esercizio commerciale in [REDACTED] n. 47/51, stabilito nell'atto notarile in euro 235.00,00 da versare in 47 rate mensili di euro 5.000,00 ciascuna con decorrenza dal 21 aprile 2016 al 21 febbraio 2020.



Invero, se è stata offerta la prova del pagamento di gran parte del corrispettivo mediante bonifici tratti sul conto corrente bancario, esistente presso la filiale di Caserta della Banca Unicredit, intestato alla [REDACTED] - di cui vi è riscontro negli estratti del conto corrente intrattenuto dalla fallita con la Cariparma s.p.a. – e pure a voler ritenere dimostrati i versamenti in contanti in ragione delle quietanze prodotte, nondimeno come osservato dalla curatela, dubbie appaiono le compensazioni operate tra la fallita e la [REDACTED] ed avvenute mediante l'emissione di fatture di vendita di merci, nell'anno 2017 in favore della fallita, nel periodo in cui quest'ultima era stata posta in liquidazione volontaria (tale decisione è stata assunta il 2 novembre 2016).

La resistente insiste nell'affermare che tali fatture atterrebbero a normali rapporti commerciali, legati a pretese forniture effettuate per altre unità locali di cui era rimasta titolare la prima.

Tuttavia, come osservato dal fallimento ricorrente, tale assunto è difficilmente conciliabile con il dato di fatto che la [REDACTED] era già stata posta in liquidazione il 2 novembre 2016: in sostanza, volendo accedere alla tesi sostenuta dalla controparte, la [REDACTED] (amministrata dalla resistente Lucia Nocera) avrebbe venduto merce alla [REDACTED] (il cui liquidatore il fratello di [REDACTED] a) mentre quest'ultima era in liquidazione ed avrebbe poi compensato il corrispettivo di questa presunta vendita con quello della cessione, sebbene, come riscontrato dal curatore, dal libro giornale della [REDACTED] risulti addirittura che detta fattura sia stata pagata da quest'ultima (a conferma della chiara confusione patrimoniale tra le società).

Non pare conferente il tentativo, operato dalla resistente, di spostare l'attenzione sulla defunta madre [REDACTED] in ordine alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; anche se tale dichiarazione è stata resa dalla sig.ra Ferraro, il pagamento della fattura n. 1/2017 – che la stessa resistente sostiene sia stata portata in compensazione con il corrispettivo della cessione – risulta invece effettuato dalla [REDACTED] il 31 gennaio 2017, quando la resistente era in carica. Ove non ci fosse stata una evidente confusione patrimoniale tra le due società, tale dato sarebbe stato certamente evidente nella contabilità delle [REDACTED] ed alcun errore si sarebbe verificato.

Ed ancora, l'altra fattura (quella del 10 aprile 2017) asseritamente emessa dalla [REDACTED] e portata in compensazione, non risulta neanche nel libro giornale della Profumeria Bellezza.

Inoltre, la ricostruzione della resistente è smentita dalla curatela ricorrente, laddove la stessa ha documentalmente provato mediante le visure camerali depositate che gli altri negozi della [REDACTED] non erano funzionanti nell'anno 2017, risultando già da tempo occupati da altre società, che



svolgevano attività totalmente diverse (ad esempio, l'immobile di Corso Trieste 52, è risultato occupato dalla [REDACTED] che ha avviato la propria attività nel dicembre 2014).

Ancora, la resistente neanche ha fornito una giustificazione causale dei numerosi giroconti tra le due società, effettuati dopo la cessione di azienda e nel periodo in cui era in carica, provati dal libro giornale depositato in allegato al ricorso.

A prescindere poi dal contratto di cessione, per stessa ammissione della resistente Lucia Nocera nella denuncia-querela depositata, [REDACTED] nel periodo in cui era amministrata dalla resistente [REDACTED] avrebbe pagato fornitori in misura eccedente rispetto agli importi indicati nell'allegato "D" all'atto di cessione, che prevedeva, appunto, l'accollo da parte della cessionaria dei debiti nei confronti di fornitori "strategici".

Si fa riferimento, innanzitutto, a Clarins Italia S.p.A.: a fronte del debito indicato per tale fornitore sia stato pagato (con causale specificamente riferita alla cessione di azienda) l'importo di euro 18.524,01, a fronte di un debito complessivo inferiore (euro 15.630,26) o, ancora, a Cosmetica s.r.l. e La Praire S.p.A.

Dunque, se è vero, perché dichiarato dalla stessa resistente, che E [REDACTED] abbia pagato i fornitori in misura superiore a quanto effettivamente dovuto senza richiedere alla Profumeria Bellezza la restituzione di quanto versato in eccedenza, come puntualmente previsto nel contratto di cessione, viene smentita l'asserita estraneità della resistente rispetto alle vicende della [REDACTED], confermata, invece la totale confusione patrimoniale tra le società.

Un altro indice significativo rivelatore del sostegno della stessa resistente alla comune attività svolta da tutti i soggetti coinvolti, è rappresentato dai documentati versamenti operati dalla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] in concomitanza dei pagamenti delle rate di cessione e/o dei debiti della [REDACTED], che, a dire della resistente avrebbero costituito una integrazione della provvista necessaria al pagamento, effettuata a seguito degli incassi giornalieri.

Ed infatti, dall'esame degli estratti conto depositati dalla resistente risultano versamenti in contanti per importi mensili particolarmente elevati, che si aggiungono ai numerosi incassi che vengono effettuati mediante i POS.

In particolare, nei mesi immediatamente successivi alla cessione risulta che:

a) nel mese di maggio 2016 risultano effettuati versamenti in contanti per circa euro 18.500,00 (che si aggiungono ai numerosissimi incassi giornalieri effettuati mediante POS);



- b) nel mese di maggio 2016 risultano effettuati versamenti in contanti per circa euro 17.000,00 (che si aggiungono ai numerosissimi incassi giornalieri effettuati mediante POS);
- c) nel giugno 2016 i versamenti in contanti ammontano a circa euro 22.000,00 (che si aggiungono ai numerosissimi incassi giornalieri effettuati mediante POS);
- d) nel luglio 2016 i versamenti in contanti ammontano a circa euro 30.000,00 che si aggiungono ai numerosissimi incassi giornalieri effettuati mediante POS).

Anche la scelta di donare le quote della El [REDACTED], pur avendo la possibilità di venderle a maggior ragione se, come sostiene la resistente, la società non si trovava in stato di decozione ed addirittura generava importi tali da consentirle di depositare ingenti somme di denaro in contanti sul conto corrente sociale (in prossimità delle scadenze fissate per i pagamenti delle rate della cessione e dei fornitori), costituisce un ulteriore indice del coinvolgimento nello svolgimento dell'unica attività di impresa della stessa [REDACTED] che ha supportato l'attività della supersocietà.

Un indizio fortemente sintomatico dell'apporto di [REDACTED] alla società di fatto, tale da rendere chiaro ed in maniera assorbente il suo coinvolgimento nell'attività della stessa, è poi rappresentato dalla messa a disposizione della [REDACTED] dei locali ove quest'ultima svolgeva l'attività di impresa, che, come detto, coincidono con quelli nei quali la medesima attività veniva svolta (sempre gratuitamente) dalla P [REDACTED], sia mentre era socia della stessa [REDACTED] sia dopo che – solo formalmente – ne risultava estranea, a seguito della donazione delle quote in favore di sua madre [REDACTED]

Addirittura, prima dell'11 ottobre 2019, non è mai stato neanche formalizzato un contratto di locazione; dopo tale data, per tesi, sarebbe stato stipulato un contratto di locazione di cui, tuttavia, non viene offerta prova documentale.

L'unico contratto di locazione depositato dalla resistente, registrato in quella data, infatti, oltre ad avere ad oggetto un immobile diverso da quello nel quale viene svolta l'attività di impresa, individua quale locatore non la sig.ra [REDACTED] persona fisica, bensì la [REDACTED] snc, il che conferma ulteriormente la confusione che viene svolta tra persone fisiche e società in nome di un'unica attività familiare.

In ogni caso, anche a seguito della presunta formalizzazione del rapporto di locazione, è pacifico che alcun canone sia mai stato versato dalla conduttrice.

A fronte delle specifiche allegazioni della parte ricorrente, sarebbe stato onere della resistente documentare le riferite “formali richieste di pagamento”, comunque mai seguite da un'intimazione di sfratto per morosità.



Dunque, dopo aver acquisito (per effetto della divisione delle proprietà ereditate) l'immobile ove veniva svolta l'attività di impresa, [REDACTED] (quale locatore) non ha mai riscosso alcun canone di locazione, né dopo la donazione delle quote sociali in favore di sua madre.

Un altro dato pacifico è rappresentato dal mancato versamento da parte della [REDACTED] del prezzo per l'acquisto dell'autovettura di proprietà della [REDACTED].

A ciò va aggiunto che [REDACTED] si è anche costituita garante della Profumerie Bellezza s.r.l. per il relevantissimo importo di euro 500.000,00, ponendo a garanzia dell'Unicredit un proprio immobile, sebbene riferisca di essere sempre stata estranea alla gestione della società.

Nondimeno, la stessa resistente si è costituita fideiussore per l'importo di euro 135.000,00 anche in favore della Banca Popolare di Sviluppo S.p.A.

In proposito, giova ricordare che, con specifico riferimento agli indici rivelatori di un rapporto sociale occulto, la Suprema Corte ha osservato come la relativa esistenza possa essere desunta anche dalla concessione di finanziamenti in favore della società (o nella sottoscrizione di fideiussioni in suo favore) in maniera sistematica, pur chiarendo che tale sistematicità può essere rilevata anche non con riferimento alla quantità di finanziamenti ma al momento in cui vengono effettuati (rilevando, in particolare, lo stato di crisi o di sviluppo dell'impresa) (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 14/02/2007).

Ancora, la conferma della totale partecipazione e percezione come propria dell'attività di impresa svolta all'interno dei locali si rileva ulteriormente da un post sul social network Facebook della stessa [REDACTED], la quale, il [REDACTED], si riferiva al negozio – di cui postava anche la foto dell'insegna – indicandolo come “(...) il mio [REDACTED]” (all.5).

Il contenuto letterale del post non è equivocabile e, pertanto, smentisce l'affermazione che si tratti di un mero post affettivo in favore dei propri genitori, rivelando, per contro, l'assoluta partecipazione della stessa alle vicende della profumeria.

Unica, del resto, è sempre stata l'insegna nel senso che la cessionaria ha continuato ad utilizzare quella della cedente, svolgendo la medesima attività negli stessi locali.

Non da ultimo, va valorizzata la pubblicità effettuata sui social, che ha sempre lasciato intendere che vi fosse un'unica attività di impresa svolta, da sempre, dalla famiglia Nocera. A conferma di ciò, la curatela ha prodotto alcuni estratti della pagina facebook dedicata a [REDACTED] ve si legge che la sede storica della Profumeria [REDACTED] 1969) è a [REDACTED] i.



Tali evidenze, di per sé tutt'altro che esaustive se considerate atomisticamente, hanno verosimilmente contribuito, insieme a tutti gli altri fatti finora elencati, ad ingenerare nei terzi la convinzione di avere a che fare con un unico soggetto e che, dunque, si trattasse di un'unica profumeria in gestione alla famiglia Nocera.

In sostanza, a prescindere dal tentativo della resistente di prendere le distanze dalla [REDACTED] [REDACTED] e di spostare l'attenzione sulla defunta sig.ra Ferraro, la mole di scambio di danaro tra le società e la quantità di versamenti effettuati, nonché la messa a disposizione gratuita dell'immobile ove veniva svolta l'attività di impresa ed il corrispettivo della cessione (non versato quantomeno integralmente e certamente sottostimato) non può che condurre a ritenere definitivamente provata l'esistenza di un fondo comune e di una evidente partecipazioni agli utili ed alle perdite della resistente [REDACTED]

Se l'accertata condivisione tra le due imprese di locali, risorse finanziarie e beni strumentali costituiscono, da un lato, indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un fondo comune nel senso sopra prospettato, tali elementi, unitamente all'identità dell'attività svolta dalle due imprese, sono indici dell'esistenza di un'affectio societatis, intesa come vincolo avente ad oggetto l'instaurazione di una collaborazione stabile, finalizzata al raggiungimento di un risultato comune quale la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività familiare.

In conclusione risultano sussistere tutti i presupposti per l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra le società [REDACTED] [REDACTED] entrambe fallite, e [REDACTED] [REDACTED] essendo anche chiaro che tale società operava di fatto nell'interesse comune dei soci e non, invece, come holding asservita all'interesse delle persone fisiche che ne detengono il controllo.

Con particolare riguardo al presupposto dello stato di insolvenza, poi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, "per potersi dichiarare il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, che la stessa risulti insolvente [...]. L'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza": "all'insolvenza del socio già dichiarato fallito", del resto, "potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f." (così Cass. 20 maggio 2016, il 10507)" (cfr. Cass., Sez. VI, n. 6030 del 4/3/2021).

La necessità del riscontro di un'autonoma e propria insolvenza della supersocietà è stata ribadita anche dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 204 del 4.1.2024, la quale ha al contempo puntualizzato che, una volta riscontrati in positivo gli indizi rivelatori della supersocietà di fatto tra un soggetto già fallito (impresa individuale o società) e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche, i debiti assunti dal soggetto già fallito, sia pure in nome



proprio ma per conto della stessa società occulta in sua rappresentanza, sono ad essa imputabili. (cfr. in motivazione: "...Resta, nondimeno, il fatto che quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa "impresa" è, in realtà, "riferibile" ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati. 4.11. Ma se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.). 4.12. E non a caso questa Corte ha recentemente ribadito (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) il principio per cui, nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5°, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza "deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto" sicché, "in deroga all'art. 1705 c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata": "la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 primo comma, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge"). 4.13. La società, al pari dei suoi soci



illimitatamente responsabili, può, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5°, l.fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa è, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del 2021: "il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l'art. 147, l'occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto") ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all'impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d'insolvenza (cfr. Cass. n. 10507 del 2016: "all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)").

Sulla scorta dei principi sopraenunciati, nel caso di specie risulta ricorrere anche il presupposto - richiesto da parte della giurisprudenza - dell'insolvenza della c.d. supersocietà di fatto: difatti, accertata l'esistenza di tale autonoma entità, i debiti assunti (sia pur in nome proprio) da Profumerie Bellezza sr.l., soggetto già fallito, sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta, della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza ex art. 2297, comma 2°, c.c., nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati, ovvero [REDACTED]).

Ne consegue che l'insolvenza di tale supersocietà può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai debiti e dall'impossibilità della stessa e dei singoli soci di farvi fronte con mezzi normali di pagamento.

Se, da un lato, è già stato accertato l'irreversibile stato di insolvenza della [REDACTED], d'altro canto [REDACTED] come appurato dal curatore mediante le indagini effettuate ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., non dispone di un patrimonio e soprattutto di risorse finanziarie idonei a fronteggiare l'ingente passivo già accertato nella procedura della [REDACTED], e verosimilmente accresciuto nelle more o, comunque, destinato ad accrescere in considerazione dell'esame delle domande di insinuazione tardive.

Ne consegue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 l.f., la dichiarazione di fallimento della accertata supersocietà, quale autonomo soggetto giuridico e, in estensione, nei confronti di [REDACTED], quale socio illimitatamente responsabile.



Tale dichiarazione, tuttavia, non deve riguardare anche [REDACTED] non essendo emersi nei suoi confronti elementi sufficienti per ritenere provato il suo ruolo di socio della descritta super società.

Invero, l'affermazione della curatela secondo cui [REDACTED] avrebbe "messo gratuitamente a disposizione della fallita (prima) e della [REDACTED] (poi) il locale ove entrambe le società hanno svolto l'attività di impresa" è sconfessata dalle allegazioni della stessa Nocera Lucia. Risulta, difatti, provato che i locali di via [REDACTED] 1, originariamente di proprietà di [REDACTED] [REDACTED], padre di [REDACTED] sono stati oggetto di atto di divisione/donazione per notaio Dott. Giovanbattista Musto del 18/07/2016, Rep. n. 120332, Racc. n. 26093, con cui [REDACTED] a seguito della successione del padre [REDACTED] e dopo la presentazione di dichiarazioni integrative di successione presentate nel 2014 e nel 2016, è divenuta unica proprietaria degli stessi.

Pertanto, l'aver concesso una garanzia fideiussoria e finanziamenti in favore della [REDACTED] [REDACTED], allorquando egli rivestiva la qualità di socio della stessa (cfr. allegato 12 del ricorso denominato "finanziamenti soci"), come sopra ricordato, è un indice significativo soltanto se corroborato da altri elementi di prova che inducono a ritenere dimostrato il ruolo di socio di fatto, in quanto è attività che, in sé considerata, si colloca nella fisiologia delle relazioni economiche e imprenditoriali.

In tale contesto, dunque, appare neutro anche l'ulteriore elemento dell'aver ricoperto un ruolo gestorio sia nella società [REDACTED] sia all'interno, da ultimo, della [REDACTED] s.r.l.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, a cui non vi è ragione di derogare, e sono liquidate in € 3.000 in ragione del numero e delle complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in particolare nella fase di studio della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara il fallimento della società di fatto tra la [REDACTED], per l'effetto, dichiara ad ogni effetto di legge l'estensione del Fallimento della [REDACTED] s.r.l. a [REDACTED] [REDACTED] residente in Caserta alla [REDACTED],

condanna Nocera Lucia alla rifusione, in favore del fallimento "[REDACTED] in liquidazione", in persona del curatore pro tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compenso professionale, altre al rimborso delle spese generali, iva e cpa, come per legge;



NOMINA

giudice delegato alla procedura la dr.ssa Marta Sodano;

curatore l'avv. [REDACTED] professionista in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appaiono adeguate ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 104 ter l. fall.;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare;

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

FISSA

il giorno 20.2.2025, ore 9:30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Sentenza da prenotarsi a debito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 4.9.2024.

Il giudice est.

dr.ssa Valeria Castaldo

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

